

SINTESI PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO N. 83/2014 “CULTURA E TURISMO” NELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 106/2014

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" - pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30.07.2014 della legge 29 luglio 2014, n. 106.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE PER LA CULTURA ED IL TURISMO

▪ **Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi (Art. 9)**

Come noto, al fine di sostenere la competitività del turismo italiano e favorire la digitalizzazione del settore - per i periodi d'imposta 2015, 2016, 2017 - agli esercizi ricettivi singoli od aggregati con servizi extra-ricettivi od ancillari, viene riconosciuto un credito d'imposta del 30% dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo, fino ad un importo massimo di 12.500 euro (concessi in regime di *de minimis*).

In fase di conversione del decreto, tale credito è stato esteso al periodo d'imposta 2014 e riconosciuto anche alle agenzie di viaggio ed ai tour operator che applicano lo studio di settore e che risultano appartenenti al cluster 10 – *Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming* - o al cluster 11 – *Agenzie specializzate in turismo incoming*. L'ammontare delle risorse concedibili a tali soggetti è pari al 10% dei 15 milioni di euro stanziati per ciascuno dei periodi di imposta.

Si precisa che sono stati esclusi dalle spese agevolabili i costi relativi alla intermediazione commerciale. Mentre le spese ammissibili riguardano:

- a) impianti wi-fi;
- b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di pro-mozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

▪ **Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico (Art. 10)**

Il credito d'imposta per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche - a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto - viene destinato non più alle strutture ricettive ma alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1°

gennaio 2012.

Per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare, rientrano tra le spese agevolate non solo quelle relative ad interventi di ristrutturazione edilizia ma anche quelle di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo.

Inoltre, il credito d'imposta, nel limite annuo del 10% delle risorse complessive previste a copertura dell'agevolazione, è stato esteso anche alle spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati agli immobili per i quali è stato concesso il beneficio.

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed ai fini della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi deducibili) e 109, comma 5 (spese ed altri componenti negativi deducibili), del TUIR.

▪ **Istituzione del gruppo di lavoro sul "tax free shopping" (Art. 13-bis)**

L'articolo introdotto in sede di conversione, prevede l'istituzione, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria cosiddetti "tax free shopping", per la corretta applicazione dell'art. 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.

Al gruppo di lavoro parteciperanno rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, del Ministero della Giustizia, del Ministero degli Affari esteri e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Entro 5 mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro dovrà concludere i propri lavori e formulare proposte operative.

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E TURISMO

▪ **Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità del settore turistico (Art. 10, commi 5 e 6)**

Con l'introduzione del nuovo comma 5, si prevede che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio Decreto, provvederà ad aggiornare gli standard minimi uniformi, su tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni in base alle quali dovrà essere effettuata la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, inclusi i *condhotel* e gli alberghi diffusi. Tale aggiornamento dovrà comunque tenere conto tanto delle specifiche esigenze dei contesti territoriali quanto dei sistemi di classificazione alberghieri a livello europeo ed internazionale, oltre che avere l'obiettivo di diffondere la "progettazione universale".

Per favorire l'istituzione dei distretti turistici e la formazione delle reti d'impresa, il comma 6, lett. a), modificando l'art.3 del decreto legge 13 maggio 2011 n.70:

- sopprime la limitazione ai "territori costieri" dalla definizione delle aree dove possono essere istituiti i distretti turistici;
- aggiorna al 31 dicembre 2015 il termine entro cui gli stessi distretti turistici dovranno essere delimitati dalle Regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati;
- prevede che, all'interno dei medesimi distretti, possano essere realizzati, d'intesa con i competenti Ministeri, progetti in materia di semplificazione amministrativa e di fiscalità, al fine di incentivare

investimenti per la realizzazione di opere infrastrutturali, l'aggiornamento professionale del personale e la diffusione delle nuove tecnologie;

- aggiorna la definizione di "zone a burocrazia zero" attribuita ai distretti turistici e precisa che le misure di semplificazione adottabili all'interno dei distretti stessi non possono riguardare autorizzazioni e atti di assenso prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

La lett. b) dello stesso comma 6 consente, in deroga alla regola generale, di estendere le semplificazioni previste per le zone a burocrazia zero/distretti turistici anche alle aree ed agli immobili soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.

Si prevede, in fine, alla lett. c), la facoltà per le imprese turistiche di ricorrere al contratto di rete anche per supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

▪ **Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche (Art. 11)**

L'ambito di applicazione del piano straordinario della mobilità turistica viene esteso anche alle aree interne del Paese.

Con la parziale riformulazione del comma 3, si precisa che gli immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali e concessi a titolo gratuito alle imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni, saranno assegnati mediante procedura ad evidenza pubblica. La procedura di concessione dovrà riconoscere rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica. Viene altresì precisato che le eventuali migliorie apportate dai concessionari nel corso del periodo della concessione (massimo 9 anni, rinnovabili per altri 9), saranno acquisite ed incamerate al momento della restituzione del bene senza corresponsione di alcun corrispettivo.

In base al disposto del comma 3 ter, introdotto in fase di conversione in legge del decreto, le regioni e gli enti locali, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, vengono chiamati a predisporre, sulla base dell'analisi dei rispettivi territori e della mappatura delle risorse, appositi progetti per favorire l'integrazione turistica attraverso l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistici inseriti nei circuiti nazionali e nei percorsi di cui al commi 2 e 3 dell'articolo in analisi. Tali progetti assumeranno priorità nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia.

▪ **Start-up turismo (Art. 11 bis)**

Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo ricomprende tra le "Start-up innovative" anche le società che hanno come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, agendo in particolare attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche, quali:

1. la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione ed accoglienza per il turista e *tour operator* di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza sul territorio;
2. l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche dati in convenzione con agenzie di viaggio o *tour operator*, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
3. l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni *web* che consentano di mettere in relazione aspetti

turistici culturali e di intrattenimento sul territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di *incoming* ovvero di accoglienza di turisti sul territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

Ai commi 2 e 3 viene inoltre precisato che le Start-up del turismo possono essere costituite anche in forma di Società a responsabilità limitata semplificata e che le medesime, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione, siano esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

Gli effetti di tali disposizioni decorreranno dal 1 gennaio 2015.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D'IMPRESA

▪ Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali (Art. 4)

In sede di conversione in legge, il Parlamento ha apportato le seguenti modifiche alle disposizioni in oggetto finalizzate alla difesa del decoro dei beni culturali:

- il previsto riesame delle concessioni su suolo pubblico sarà limitato ai complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti. Questa specificazione, senz'altro positiva, dovrebbe limitare il campo di applicazione della prevista revisione;
- viene eliminato, nell'art. 52 (comma 1-ter) del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004), il riferimento esplicito al contrasto del commercio ambulante o su posteggio;
- viene sostituita la dizione "*le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali*" con la dizione "*i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni*". Anche in questo caso è positivo che sia prevista un'intesa con l'ente locale la cui eventuale mancanza, tuttavia, non comporterebbe automaticamente l'invalidità degli eventuali provvedimenti adottati;
- anche i procedimenti di riesame saranno avviati d'intesa con i comuni;
- si prevede che il riesame delle autorizzazioni e delle concessioni interessi anche quelle a rotazione (su un unico posteggio più soggetti diversi in giorni diversi). Pertanto, in relazione a questo profilo, viene ampliata la platea dei soggetti interessati dal riesame
- in relazione all'indennizzo, l'espressione "*equivalente in termini di potenzialità remunerativa*" è stata sostituita con "*potenzialmente equivalente*";
- l'ammontare del previsto indennizzo, originariamente pari ad un dodicesimo del canone annuo, è stato sostituito con un indennizzo pari alla media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi 5 anni di attività, con l'aggiunta dell'opportuna previsione della possibilità di aumentare ulteriormente tale importo, nella misura del 50 per cento, "*in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali*".